



Comune di
Porza

Cancelleria comunale

Via Cantonale 22

CH-6948 Porza

Telefono

+41 91 941 81 81

cancelleria@porza.ch

www.porza.ch

**Richiesta deroghe all'Ordinanza municipale sulla
repressione dei rumori molesti ed inutili (Orumori)**

Organizzatore:

Indirizzo:

Cellulare:

e-mail:

Luogo della manifestazione:

Date e orari:

È richiesta una deroga alla quiete notturna (art. 2 Orumori)? si no

Deroga per i seguenti orari:

È richiesta una deroga ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 Orumori? si no

È richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 Orumori? si no

È richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 cpv. 4 Orumori? si no

Luogo e data:

Firma:

Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

Art. 2 Quietè notturna

¹È vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere.

²Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le ore 08.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi. L'Autorità comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

Art. 11 Apparecchi di riproduzione del suono

¹Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali, ecc., possono essere usati soltanto entro limiti sopportabili e tali da non disturbare il vicinato.

²L'uso irrazionale di radio, giradischi, incisorini, ecc., portatili è vietato nei luoghi pubblici (giardini, vie e piazze, ecc.).

³L'impiego di giradischi elettrici automatici o di qualsiasi altro strumento meccanico, nonché di comandi a distanza per trasmissioni musicali o canore, collegati con altoparlante od amplificatori all'aperto, è vietato su tutta la giurisdizione territoriale del Comune. Deroghe potranno essere concesse dall'Autorità comunale su richiesta scritta e motivata.

⁴Dopo le ore 23.00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti, salvo particolare autorizzazione dell'Autorità.

Art. 12 Produzione vocali e strumenti

¹Le produzioni vocali e strumentali all'aperto non possono essere tenute tra le ore 23.00 e le ore 09.00.

²Se le stesse arrecano evidente disturbo al vicinato, il Municipio si riserva di ridurre gli orari suddetti ed eventualmente di vietare l'uso di determinati strumenti; è comunque vietato l'uso di amplificatori.

³Le produzioni organizzate all'aperto possono continuare dopo le ore 23.00 solo all'interno dei locali, sempre se ciò ossequia alle disposizioni del cpv. 2.

⁴Le produzioni di cui al presente articolo sottostanno ad autorizzazione che verrà rilasciata dal Municipio su richiesta motivata e scritta.